



**PROMOZIONE DEI VINI NEI MERCATI DEI PAESI TERZI**  
**BANDO REGIONALE DI SELEZIONE DEI PROGETTI**  
**CAMPAGNA 2014-2015**

Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione  
D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010 e Decreto MIPAAF n. 36326 del 9 maggio 2014

**1. PREMESSE**

Nel definire gli specifici criteri selettivi da utilizzare nel presente bando regionale, per la campagna 2014-2015, si è assunto, quale principio generale, quello di adottare scelte strategiche mirate ad un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse disponibili, prendendo in considerazione la realtà produttiva del Veneto e la propensione delle aziende all'exportazione dei vini.

Va altresì considerato il criterio dell'immagine coordinata delle produzioni venete prevedendo strategie pubbliche in linea con quelle previste dalle singole imprese private in modo che sia possibile una presentazione del sistema vitivinicolo regionale nei mercati internazionali.

La promozione riguarda le categorie di vini a denominazione di origine protetta e i vini ad indicazione geografica prodotti nel territorio della regione Veneto. Le caratteristiche di detti vini sono quelle previste nei pertinenti disciplinari di produzione alla data di presentazione del progetto.

---

**2. BENEFICIARI, AZIONI E LIVELLI DI AIUTO**

Con la quota regionale e in continuità con gli interventi posti in essere nel precedente periodo di programmazione, si ritiene opportuno attivare due linee di intervento:

1. Linea di spesa 1) avente ad oggetto "Azioni di promo-commercializzazione";
2. Linea di spesa 2) avente ad oggetto "Azioni di denominazione precompetitive" della denominazione rappresentata dal soggetto proponente.

I progetti presentati ai sensi delle due linee di spesa devono rispondere alle condizioni e prescrizioni previste dai Decreti Ministeriali, nonché a quelle stabilite dal presente bando, con un sostegno finanziario concesso, per tutte le tipologie di progetti e di soggetti, nella misura del 50% del costo complessivo delle attività di comunicazione e di promozione nei mercati dei Paesi terzi.

I soggetti beneficiari che possono fruire degli aiuti previsti dal presente bando sono:

- **Linea di spesa 1:** I produttori di vino e le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo fra produttori, costituite o costituende, per progetti destinati allo sviluppo diretto

delle attività commerciali delle imprese beneficiarie, possono presentare domanda anche i Consorzi di tutela e/o loro associazioni e Unione regionale;

- **Linea di spesa 2:** I Consorzi di tutela delle denominazioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 61/2010, o loro associazioni e Unione regionale, per progetti che riguardano programmi di conoscenza, valorizzazione e di promozione delle denominazioni e dei territori di produzione.

Così come consentito dal Decreto ministeriale, si stabilisce che per i produttori di vino e per le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo, la quota di export minima sia fissata al livello del 5% del totale prodotto.

Analogamente alla precedente campagna finanziaria, si ritiene di non considerare progetti pluriennali considerando quindi, con il presente bando, le iniziative e le azioni che saranno poste in essere nella campagna 2014-2015.

In considerazione delle valutazioni sopra riportate, sono ammissibili al finanziamento i progetti che prevedono:

- un'operatività riferita esclusivamente alla campagna 2014-2015;
- importi di contributo:
  - a) non superiori a € 1.000.000,00 per ciascun soggetto beneficiario per i progetti della Linea di spesa 1),
  - b) non superiore a € 400.000,00 per ciascun soggetto beneficiario per i progetti della Linea di spesa 2),
- un ammontare complessivo di spesa ammessa, per Paese terzo di cui all'allegato D del Decreto ministeriale, non inferiore a € 100.000,00.

Per i progetti, la cui spesa ammessa risulti superiore al limite massimo consentito, il contributo non potrà in ogni caso essere superiore ai valori massimi sopra stabiliti.

---

## **2.1 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIBILITA'**

Nell'esame e valutazione dei singoli progetti presentati si terrà conto dei criteri e condizioni di seguito indicati.

### **Linea di spesa 1 Azioni di promo-commercializzazione**

I soggetti singoli ed associati che sono già stati oggetto di finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale per la campagna 2014-2015, non possono beneficiare per lo stesso Paese terzo, di altri interventi ai sensi del presente provvedimento che riguardino progetti, sia regionali che multiregionali.

Per questa linea di spesa possono presentare domanda anche i Consorzi di tutela e/o loro associazioni e Unione regionale: in questo caso gli stessi operano in qualità di capofila e di coordinatori del progetto a cui possono partecipare esclusivamente le imprese che producono e commercializzano vini della denominazione di pertinenza del soggetto richiedente.

Per uno stesso mercato la stessa azienda non può partecipare a più progetti; ciò vale anche nel caso di ATI a cui partecipano i Consorzi di tutela che deve specificare, tramite dichiarazione del legale rappresentate, quali, fra le aziende consorziate, usufruiranno del contributo, partecipando alla realizzazione del progetto (articolo 5, lett. A del Decreto Ministeriale).

Nell'ambito dei progetti in ATI è stabilito un limite minimo di contributo per ogni singola azienda aderente al progetto aggregato di € 2.500,00, al di sotto del quale l'impresa è esclusa dal progetto stesso.

**Linea di spesa 2 Azioni di denominazione precompetitive**

Le azioni della presente linea di spesa sono realizzate dai consorzi di tutela - riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 61/2010, in forma singola od associata - a favore della/e pertinente/i denominazioni e riguardano esclusivamente programmi di conoscenza, valorizzazione e di promozione delle denominazioni e dei relativi territori di produzione.

Per ciascun progetto presentato dai consorzi, il livello massimo di contributo è stabilito tenendo conto della produzione certificata nell'anno 2013 per le denominazioni di competenza. Nel caso di progetti presentati da associazioni e/o unioni di consorzi, saranno considerate le produzioni complessive. Gli importi dei contributi sono determinati attraverso i seguenti scaglioni:

- contributo massimo di € 400.000 quando la produzione certificata è maggiore o pari a 350.001 hl;
- contributo massimo di € 300.000 quando la produzione certificata è compresa fra 80.000 e 350.000 hl;
- contributo massimo di € 200.000 quando la produzione certificata è inferiore a 80.000 hl.

Nel caso di denominazioni a carattere interregionale la parametrizzazione della spesa è proporzionata alla produzione ottenuta nel Veneto, nel senso che verrà considerato come parametro di riferimento la sola produzione ottenuta in Veneto.

**Progetti multiregionali**

Nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al Decreto Ministeriale del 9 maggio 2014, assumono un significativo rilievo i progetti multiregionali, le cui condizioni operative e i valori minimi di rappresentanza sono riportati all'articolo 6 del Decreto stesso, per cui la Regione del Veneto aderisce ai progetti multiregionali, riservando ad essi la somma massima di contributo indicata al successivo paragrafo 5.

Fermo restando quanto stabilito nelle linee guida per la presentazione delle istanze, i progetti multiregionali sono valutati in relazione alle priorità riportate al paragrafo 4 del presente allegato. In ordine alla durata, anche per i progetti multiregionali si prevede un'operatività riferita alla campagna 2014-2015 e non sono quindi ammissibili programmi pluriennali.

La partecipazione finanziaria della Regione al progetto multiregionale è determinato nella misura minima del 5% e tale quota di partecipazione è aumentata in proporzione alla quantità di vini a denominazione di origine certificata del Veneto nell'anno 2013 dalla/e imprese aderenti al progetto multiregionale.

---

**3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Per la campagna 2014-2015, i progetti di cui al presente bando sono presentati nei termini che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 17.00 di lunedì 30 giugno 2014.

Per i progetti multiregionali il termine ultimo di presentazione è fissato alle ore 17.00 di lunedì 23 giugno 2014.

I progetti presentati secondo quanto previsto all'articolo 2, punto 2 del Decreto Ministeriale del 9 maggio 2014 al Ministero e ad AGEA. Per quanto concerne la Regione del Veneto, copia della domanda e di tutta la relativa documentazione deve pervenire entro le ore e le date sopra indicate, sia in formato cartaceo in un plico sigillato, sia in formato elettronico "pdf" (usb, cd, dvd) non modificabile al seguente indirizzo:

- Regione del Veneto – Giunta regionale – Direzione Promozione Turistica Integrata, via Torino 110, 30172 Venezia-Mestre [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

Nella elaborazione dei progetti, e ai fini delle successive valutazioni tecniche da parte dell'organismo regionale competente, si dovrà tenere conto dei criteri previsti all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 555/2008, esplicitati nel Documento dei Servizi della Commissione concernente "Linee-Guida per l'implementazione dei programmi nazionali di sostegno al settore vinicolo ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (CE) n. 555/2008" ed in particolare:

- (a) Coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati: adeguatezza delle misure rispetto agli obiettivi, in particolare per quanto attiene agli indicatori che misurano la produttività.
- (b) Qualità delle azioni proposte (ossia la performance attesa rispetto agli indicatori che misurano produttività e risultati).
- (c) Impatto prevedibile della loro realizzazione sullo sviluppo della domanda dei relativi prodotti (in relazione agli indicatori di impatto e contesto).
- (d) Garanzie quanto all'efficacia degli operatori coinvolti, del fatto che dispongano della necessaria capacità tecnica e che il costo della misura che questi intendono realizzare non sia superiore ai normali prezzi di mercato (ciò riguarda anche il prestatore di servizi, qualora presente).

Al fine della valutazione dei singoli progetti si precisa che la documentazione di cui alla lettera B) dell'articolo 5, del Decreto Ministeriale n. 36326 del 9 maggio 2014 deve riportare in maniera sintetica, ma esaustiva, almeno le seguenti informazioni:

- principali dati relativi al beneficiario: numero di aderenti, quantità e qualità della/e produzioni trattate, anche in rapporto alle produzioni della/e denominazioni, ogni altra indicazione utile alla valutazione dell'incidenza a livello regionale;
- obiettivi di marketing e di promozione commerciale, i mercati di riferimento;
- strategie e azioni, evidenziandone la coerenza con gli obiettivi;
- natura e qualità delle azioni proposte, con una valutazione delle prospettive operative delle stesse, differenziandole fra le categorie di spesa di cui all'articolo 11 e 12 del Decreto Ministeriale;
- indicazioni delle manifestazioni fieristiche ed eventi ai quali si intende partecipare per una possibile connessione con le attività della Regione;
- impatti prevedibili in termini di crescita della fidelizzazione, espansione della rete commerciale e del portafoglio di importatori, lo sviluppo della domanda dei vini sia in termini di quantità che di tipologia;
- individuazione di un set di indicatori di risultato, in termini finanziari, fisici, di realizzazione, di riscontro commerciale.

I soggetti richiedenti, nel presentare l'istanza, sono tenuti a produrre il modello F e per le ATI (comprese le ATI con capofila i Consorzi di tutela) l'elenco delle aziende e le schede con le azioni e i costi relativi a ciascun associato, anche in formato excel.

---

#### 4. CONDIZIONI DI PRIORITA' E PREFERENZA

I progetti relativi alla Linea di spesa 1. "Azioni di promo-commercializzazione" saranno valutati tenendo conto dei sotto indicati criteri di priorità e di precedenza:

##### A) PRIORITA' DI SOGGETTO

- Progetti presentati da nuovi beneficiari: **PUNTI 10**;
- Progetti presentati da associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo:
  - composte unicamente da microimprese **PUNTI 10**;
  - dove almeno il 25% del costo del progetto, sia a carico di microimprese, **PUNTI 8**;
- Progetti presentati da associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo composte esclusivamente da giovani imprenditori: **PUNTI 8**;
- Progetti presentati da associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituende, per la promozione dei vini nei Paesi terzi, fra due o più imprese, anche se il progetto è presentato da Consorzi di tutela e/o loro associazioni e Unione: **PUNTI 6**;
- Progetti presentati da associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo composte prevalentemente da giovani imprenditori: **PUNTI 5**;
- Progetti presentati da soggetti che non hanno in corso progetti pluriennali a valere sulla quota nazionale: **PUNTI 4**;
- Progetti presentati da singole microimprese: **PUNTI 3**;
- Progetti presentati da singoli produttori di vino: **PUNTI 2**.

*Per nuovo beneficiario s'intende il singolo produttore di vini che nella passata programmazione non abbia mai beneficiato di contributo a livello nazionale e/o regionale; nel caso di associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo, costituita o costituenda, tutti i componenti devono risultare nuovi beneficiari.*

*Per giovani imprenditori, s'intendendo i produttori di vino che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non abbia superato i quaranta anni e il computo è operato tenendo conto del numero di componenti giovani.*

##### B) PRIORITA' DI PROGETTO

- Progetti che prevedono azioni da realizzarsi per almeno il 50% del loro valore complessivo nei Paesi in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno, in quota nazionale e/o regionale, nelle annualità precedenti: **PUNTI 10**;
- Progetti che prevedono azioni da realizzarsi per almeno il 25% del loro valore complessivo nei Paesi in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno, in quota nazionale e/o regionale, nelle annualità precedenti: **PUNTI 5**;

*Il criterio in questione si riferisce a singoli Paesi e non alle macroaree di cui allegato D) del Decreto Ministeriale 9 maggio 2014.*

- Progetti che prevedono un'equilibrata proporzione fra le azioni ammissibili tra quelle identificate nelle lettere da a) a d) dell'articolo 11 del succitato Decreto ministeriale 9 maggio 2014: **PUNTI 4**.

*Per equilibrata proporzione si intende che il progetto individui almeno tre gruppi di azioni ammissibili e che la spesa del gruppo di azioni ammissibili non ecceda il 50% dell'importo complessivo del progetto.*

##### C) PRIORITA' DI PRODOTTO

- Progetti che riguardano produzioni a Denominazione di Origine e che comprendono per almeno il 50% del valore vini ottenuti da vitigni autoctoni o di antica coltivazione fra quelli indicati nell'elenco di cui al paragrafo 6: **PUNTI 10**;

- Progetti che riguardano produzioni a Denominazione di Origine e che comprendono per almeno il 25% del valore vini ottenuti da vitigni autoctoni o di antica coltivazione fra quelli indicati nell'elenco di cui al paragrafo 6: **PUNTI 6**.

Il punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo Progetto presentato deriva dalla sommatoria dei punteggi delle priorità della categoria A), B) e C). A parità di punteggio verrà data preferenza, in ordine decrescente, alle imprese e alle associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo, in proporzione alla produzione di vini a denominazione di origine certificata nella campagna vitivinicola precedente.

I progetti a valere sui fondi della quota regionale relativi alla Linea di spesa 2. "Azioni di denominazione precompetitiva" saranno valutati tenendo conto dei sotto indicati criteri di priorità e di precedenza:

#### A) PRIORITA' DI SOGGETTO

- Progetti presentati dall'Unione regionale: **PUNTI 6**;
- Progetti presentati da associazioni di Consorzi di tutela: **PUNTI 4**;
- Progetti presentati da singoli Consorzi di tutela delle denominazioni: **PUNTI 2**.

#### B) PRIORITA' DI PROGETTO

- Progetti che prevedono azioni da realizzarsi per almeno il 50% del loro valore complessivo nei Paesi in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno, in quota nazionale e/o regionale, nelle annualità precedenti: **PUNTI 10**;
- Progetti che prevedono azioni da realizzarsi per almeno il 25% del loro valore complessivo nei Paesi in cui il proponente non ha mai ricevuto sostegno, in quota nazionale e/o regionale, nelle annualità precedenti: **PUNTI 5**.

*Il criterio in questione si riferisce a singoli Paesi e non alle macroaree di cui allegato D) del Decreto ministeriale 9 maggio 2014.*

Il punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo Progetto deriva dalla sommatoria dei punteggi delle priorità delle categorie A) e B). A parità di punteggio verrà data preferenza, in ordine decrescente ai consorzi o loro associazioni e Unioni in proporzione al volume di vini a denominazione di origine certificato nella campagna vitivinicola precedente.

Le domande a valere sui fondi della quota regionale relativi ai Progetti multiregionali che vedono come capofila la Regione del Veneto saranno valutati tenendo conto dei sotto indicati criteri di priorità e di precedenza:

#### A) PRIORITA' DI SOGGETTO

- Progetto multiregionale presentato da associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo o da azienda singola, che interessano:
  - almeno cinque regioni: **PUNTI 4**;
  - almeno quattro regioni: **PUNTI 3**;
  - almeno tre regioni: **PUNTI 2**;
  - almeno due regioni: **PUNTI 1**;

- Progetto multiregionale presentato da soggetti che non hanno in corso progetti pluriennali a valere sulla quota nazionale o progetti annuali su quella regionale per la presente campagna: **PUNTI 4;**

**B) PRIORITA' DI PRODOTTO**

- Progetto multiregionale che riguarda produzioni venete a Denominazione di Origine e che per almeno il 50% del valore della quota veneta è rappresentata da vini ottenuti da vitigni autoctoni o di antica coltivazione fra quelli indicati nell'elenco di cui al paragrafo 6: **PUNTI 4;**
- Progetto multiregionale che riguarda produzioni venete a Denominazione di Origine e che per almeno il 25% del valore della quota veneta è rappresentata da vini ottenuti da vitigni autoctoni o di antica coltivazione fra quelli indicati nell'elenco di cui al paragrafo 6: **PUNTI 2.**

Il punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo Progetto deriva dalla sommatoria dei punteggi delle priorità delle categorie A) e B). A parità di punteggio verrà data preferenza, in ordine decrescente ai progetti multiregionali in relazione alla quantità di vini veneti trattati.

---

**5. RIPARTIZIONE DEI FONDI DELLA QUOTA REGIONALE**

La somma assegnata alla Regione del Veneto a valere sull'OCM vino verrà ripartita nel modo seguente:

- A. Linea di spesa 1) "Azioni di promo-commercializzazione" destinate allo sviluppo diretto delle attività commerciali delle imprese beneficiarie: 85% della somma assegnata sottratta la riserva di cui alla successiva lettera C);
- B. Linea di spesa 2) "Azioni di denominazione precompetitive" per programmi di conoscenza, valorizzazione e di promozione delle denominazioni e dei territori di produzione: 15% della somma assegnata, sottratta la riserva di cui alla successiva lettera C);
- C. Progetti multiregionali: riserva di una quota massima di contributo di € 1.500.000,00.

Eventuali residui non utilizzati in una delle categorie di spesa sopra indicate, sarà destinata a finanziare prioritariamente progetti ammessi, ma non finanziati per carenza di fondi, nella Linea di spesa 1. Esaurita anche questa linea di spesa, la somma residua potrà essere destinata alla linea di spesa 2; infine somme residue delle due linee di spesa saranno riservate ai progetti multiregionali eventualmente non finanziati.

---

**6. ELENCO DEI VINI DA VITIGNI AUTOCTONI O DI ANTICA COLTIVAZIONE**

Si riporta di seguito l'elenco dei vini ottenuti da vitigni autoctoni o di antica coltivazione che caratterizzano la viticoltura regionale; si ritiene che tali vini siano in grado di qualificare la viticoltura veneta e connotano le produzioni regionali a Denominazione di Origine rispetto all'offerta enologica complessiva del Veneto.

Oltre a rappresentare un elemento di forte caratterizzazione della viticoltura regionale, tali vini determinano una priorità nell'attribuzione del punteggio ai progetti presentati dalle imprese singole o associate in raggruppamenti temporanei di impresa:

DENOMINAZIONE DI ORIGINE	TIPOLOGIA DI VINO
1) Amaronone della Valpolicella (G)	Amarone della Valpolicella (G)
2) Arcole	Nero
3) Bagnoli Friularo (G)	Bagnoli Friularo (G)
4) Bagnoli di sopra o Bagnoli	spumante e/o varietà autoctone (DGR 2257/2003)
5) Bardolino	Bardolino
6) Bardolino Superiore (G)	Bardolino Superiore (G)
7) Bianco Custoza o Custoza	Bianco Custoza o Custoza
8) Breganze	Torcolato
9) Colli Berici	Tai Rosso
10) Colli Asolani-Prosecco o Asolo-Prosecco (G)	Colli Asolani-Prosecco o Asolo-Prosecco (G)
11) Colli di Conegliano (G)	Bianco, Rosso, Refrontolo passito, Torchiato di Fregona
12) Colli Euganei	Rosso
13) Colli Euganei Fior d'Arancio (G)	Colli Euganei Fior d'Arancio (G)
14) Conegliano Valdobbiadene-Prosecco (G)	Conegliano Valdobbiadene-Prosecco (G)
15) Corti Benedettine del Padovano	Raboso
16) Gambellara	Gambellara
17) Garda	Corvina, Marzemino, Tai
18) Lessini Durello o Durello Lessini	Spumante
19) Lison Pramaggiore	Tai e Refosco dal p.r.
20) Lugana	Lugana
21) Merlara	Tai
22) Montello rosso o Montello	Montello rosso o Montello
23) Montello Colli Asolani	Rosso, Recantina, Bianchetta
24) Monti Lessini	Durello, Pinot nero
25) Piave	Tai, Raboso, Verduzzo
26) Prosecco	Prosecco
27) Recioto di Gambellara (G)	Recioto di Gambellara
28) Recioto di Soave (G)	Recioto di Soave (G)
29) Recioto della Valpolicella (G)	Recioto della Valpolicella (G)
30) Riviera del Brenta	Tai, Raboso
31) Soave	Classico
32) Soave Superiore (G)	Soave superiore (G)
33) Valdadige	Schiava, Marzemino
34) Valdadige Terra dei Forti	Emantio, Cassetta
35) Valpolicella	Valpolicella
36) Valpolicella ripasso	Valpolicella ripasso
37) Vicenza	bianco, rosso, rosato anche in versione spumante
38) Lison (G)	Lison
39) Piave Malanotte o Malanotte del Piave(G)	Piave Malanotte o Malanotte del Piave
40) Venezia	bianco, rosso, rosato



L'elenco potrà essere rivisto in relazione alle specifiche esigenze dei mercati di riferimento e delle potenzialità commerciali.

---

**7. DISPOSIZIONI FINALI E COERENZA CON LE ATTIVITA' PROMOZIONALI**

In relazione alle attività promozionali e di comunicazione di cui al presente bando, si ritiene opportuno evidenziare che la Giunta regionale ha come obiettivo generale la costante ricerca delle più opportune sinergie operative fra pubblico e privato, al fine di rendere sempre più evidente un'immagine coordinata del Veneto, sia in termini di territorio che di produzioni.

Per quanto sopra, quindi, i soggetti beneficiari degli interventi pubblici a valere sul presente bando sono tenuti a raccordarsi con la Giunta regionale nella realizzazione di iniziative promozionali o nella partecipazione ad eventi fieristici realizzati nei mercati dei Paesi terzi che coincidano con analoghe iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e delle produzioni venete realizzate dalla Regione negli stessi mercati.

Dal punto di vista operativo pertanto, la Sezione regionale preposta alle attività promozionali potrà operare un monitoraggio delle attività programmate nei mercati dei Paesi terzi dai singoli soggetti beneficiari e provvederà ad individuare delle possibili sinergie con i programmi di promozione e valorizzazione istituzionale del territorio e delle produzioni agroalimentari poste in essere dalla Giunta regionale, direttamente o per il tramite di Veneto Promozione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento valgono le disposizioni, le indicazioni, i termini e la modulistica previsti dal Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Dirigenziale MIPAAF n. 36326 del 9 maggio 2014, nonché dalla modulistica allegata ai singoli provvedimenti.

Ai fini della sollecita valutazione delle attività in sede istruttoria delle domande, i soggetti che presentano i progetti ai sensi del presente provvedimento sono tenuti a trasmettere anche in formato elettronico taluni degli allegati previsti dal Decreto Ministeriale del 9 maggio 2014, secondo il formato e le modalità di trasmissione che saranno concordate fra il soggetto richiedente e i competenti uffici regionali.